

CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO-CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA-GRUPPO DI CASALGRANDE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti, l'anno duemiladiciassette, il giorno.....del mese di.....presso la sede comunale

tra

COMUNE DI CASALGRANDE – Piazza Martiri della Libertà 1, Casalgrande 42013, Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356 – nella persona della Dott.ssa Colli Elena, nata a R.E. il 27/03/1985 C.F. CLLLNE85C67H223Y in qualità di Responsabile del Settore Vita della Comunità;

e

Associazione nazionale Alpini ODV – Sezione di Reggio Emilia che in seguito verrà denominata “Organizzazione” con sede legale ed amministrativa in Reggio Emilia Via Olimpia 1/B Codice Fiscale 80037450352 – iscritta nel registro regionale del volontariato e rappresentata dal Sig. Ferrari Alberto nato a Reggio Emilia il 22.12.1972 C.F. FRRLRT72T22H223H, nella sua qualità di rappresentante legale.

PREMESSO

- Che la Legge 11.8.1991 N° 266 riconosce il valore sociale del volontariato e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- Che la Regione Emilia Romagna con L.R. n. 37/96 e n. 8/2017 cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizi”, crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare lo sforzo di semplificazione e adeguamento dell'azione politica e volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- Che l'Amministrazione Comunale di Casalgrande ha riscontrato l'esigenza di potenziare, sul territorio comunale, il servizio di protezione e tutela del territorio avvalendosi dell'operato del volontariato
- Che si ritiene siano ormai maturi i tempi per una collaborazione con enti di volontariato come l'Associazione Nazionale Alpini nel cui organico a livello locale risultano numerosi volontari operanti da anni.

Tutto quanto sopra premesso,

si conviene quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Casalgrande concede in comodato gratuito alla associazione Nazionale Alpini- Gruppo di Casalgrande l'immobile ubicato all'interno della Torre del Castello di Casalgrande Alto in via Castello n. 1; Più precisamente vengono concessi in comodato due stanze poste al primo piano e servizi a piano terra, meglio individuati nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale (*allegato A*). I locali dovranno essere arredati con mobili ed attrezzature di proprietà dell'Associazione per adeguarli alle proprie esigenze d'uso. L'Associazione inoltre è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di sicurezza e a conservare l'immobile con cura e massima diligenza;

Art. 3 - Canone e Durata

Per le finalità di pubblico interesse di cui in premessa e oltre, i locali sono concessi a titolo gratuito.

La durata della presente concessione è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. E' ammesso il rinnovo, previa istanza del concessionario da presentarsi entro il 60° giorno antecedente la data di scadenza della concessione alla quale seguirà una nuova istruttoria da parte del Comune, ove favorevolmente valutato. E' escluso il tacito rinnovo. Resta inteso che per ragioni di pubblica utilità risultanti da formali provvedimenti o anche per grave inosservanza delle condizioni qui riportate o anche per il ripetersi di singole inadempienze, malgrado formale diffida, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca della concessione con il solo preavviso di mesi 2 (due) da notificarsi a mezzo raccomandata A/R, senza alcun diritto ad indennizzo per il Concessionario.

Art. 4 - Regime di concessione

E' espressamente pattuito che, il rapporto che si instaura con il presente atto, è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative di diritto pubblico e non potrà in nessun caso essere ricondotto a regime locativo. I locali oggetto della presente, appartengono al patrimonio indisponibile del Comune come definito dall'art. 828 del codice civile. E' obbligo del concessionario impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà comunale

Art. 5 - Finalità

L'Ente pubblico volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le attività di prevenzione, controllo e pronto intervento, attiva con l'Organizzazione il progetto riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione (*allegato B*).

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, garantendo siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività/servizio o delle prestazioni specifiche.

All'inizio dell'anno il responsabile delle attività, nominato dall'Associazione predispone il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 5.

Il Concessionario si impegna inoltre a:

- dare la propria disponibilità a presenziare a visite ufficiali e/o di rappresentanza preventivamente concordate con l'Ente;

- si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile dell'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività e verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente;

Art. 6 - Impegni da parte del Concessionario

L'Associazione si impegna ad assicurare:

- la custodia dei locali assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e la regolare vigilanza necessaria a garantire il funzionamento della struttura.

- sono a completo carico del concessionario la pulizia e tutte le spese derivanti da attività autonome di promozione e valorizzazione del luogo;

- le spese di manutenzione ordinaria;

Sono a carico dell'Ente le spese delle utenze (luce, acqua, riscaldamento)

Art. 7 - Danni e responsabilità

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose subiti dall'Associazione o da terzi in relazione all'utilizzo dell'immobile, nonché per atti o fatti giuridicamente rilevanti, nell'uso dei locali dati in concessione.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e stipulerà apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, intesi come terzi anche l'amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

L'Ente pubblico si impegna a erogare un contributo di **€ 700,00** come rimborso dell'assicurazione di responsabilità civile su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'esercizio di una attività di carattere sociale entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse .

Si precisa che l'obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a rimborso, oltre che per disposizione delle leggi in materia di volontariato, è anche resa necessaria per obblighi di rispetto delle norme fiscali incidenti.

Art. 8 - Consegna ed uso dei locali

I locali con le relative pertinenze sono consegnati in buone condizioni di manutenzione e tali dovranno essere riconsegnati all' Ente al termine della concessione, salvo la normale usura e le opere di miglioria nel frattempo autorizzate ed apportate dall'Associazione. Ricevuti in consegna i locali l'Associazione dovrà concordare gli accessi ai soci e comunque è tenuta a consentire l'accesso agli incaricati del Comune per qualunque verifica tecnica o esigenza di tipo manutentivo straordinario, nonché per accertamenti relativi agli adempimenti derivanti dalla presente convenzione.

Art. 9 - Formazione

L'Ente pubblico si impegna attraverso la Consulta del Volontariato a fornire occasioni concrete di informazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione stessa.

L'Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10 - Verifica

Al termine della validità della convenzione, i responsabili della gestione dei progetti presentano all'Ente di riferimento una relazione finale sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le leggi e le disposizioni presenti in materia. Il concessionario dichiara di accettare senza eccezioni e riserva alcuna, tutte le condizioni precedentemente indicate.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione eventuali controversie saranno risolte in termini di legge. E' competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 12 - Spese

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991. Letto, Approvato e sottoscritto

Per l'A.N.A. Sezione di R.E.

Sign. Ferrari Alberto

per l'ENTE PUBBLICO

Dott.ssa Colli Elena